



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA

Gennaio/Febbraio 2022

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo

Redazione e impaginazione: Fabio Brucato, Giovanni D'Acquisto



NORMATIVA

[LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N. 238](#) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022.

[DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1](#) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07-01-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 9 GENNAIO 2022](#) - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.6 del 10-01-2022).

[LEGGE 21 GENNAIO 2022, N. 3](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2022.

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172](#) - Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.». (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022).

[AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA N.49 DEL 25 GENNAIO 2022](#) - Chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione.

[DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4](#) - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022.

[LEGGE 21 GENNAIO 2022, N. 6](#) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2022.

[INPS - MESSAGGIO N.74 DELL' 8 GENNAIO 2022](#) - l'Inps comunica che l'art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

[DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N. 5](#) - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022.



NORMATIVA

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1324 DEL 23-12-2021](#) - Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021. (Pubblicato il 08/02/2022).

[DECRETO INTERMINISTERIALE MUR - SALUTE N. 142 DEL 28-01-2022](#) - Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e per l'Ecosistema innovativo della salute.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1320 DEL 17-12-2021](#) - Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1326 DEL 23-12-2021](#) - Nuova disciplina sulla ricerca fondamentale – Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE N. 104 DEL 02-02-2022](#) - Bando PRIN 2022.

[DECRETO INTERMINISTERIALE MUR-MEF N. 1253 DEL 19-11-2021](#) - Disposizioni applicative del contributo per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. (Pubblicato il 14/02/2022).

[ANVUR-REVISIONE GENERALE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE AI FINI DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE](#) - L'ANVUR annuncia l'avvio della revisione periodica della classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, prevista ai sensi dell'art. 5 del Regolamento. Per maggiori dettagli si rinvia alla nota allegata, già trasmessa al CUN e ai Presidenti delle Società Scientifiche.

[INPS – CIRCOLARE N. 19/2022](#) - Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato - il coniuge separato con addebito o per colpa, anche se non titolare dell'assegno alimentare, ha diritto alla pensione di reversibilità.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1256 DEL 30 NOVEMBRE 2021](#) - Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. (Decreto n. 1256/2021). GU Serie Generale n.39 del 16-02-2022.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1257 DEL 30 NOVEMBRE 2021](#) - Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000. (Decreto n. 1257/2021). GU Serie Generale n.39 del 16-02-2022.



NORMATIVA

[LEGGE 18 FEBBRAIO 2022, N. 11](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2022.

[DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14](#) - Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2022.

[LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022- Suppl. Ordinario n. 8) - Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2022.

[DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2022, N. 16](#) - Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2022.



GIURISPRUDENZA

[TAR LAZIO, SEZ. III BIS - SENTENZA N. 2 DEL 3 GENNAIO 2022](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Natura qualitativa della valutazione sulle pubblicazioni.

Nella fattispecie in esame, la Commissione, nel prevedere come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni un criterio oggettivo correlato al mero dato numerico delle citazioni, ha fatto cattivo uso del potere discrezionale di cui era titolare, in quanto il giudizio della qualità delle pubblicazioni, come delineato dal menzionato art.4, è un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi (originalità, rigore metodologico e carattere innovativo) che, in nessun caso, possono essere ritenuti sussistenti sulla base del numero delle citazioni, non potendosi inoltre in alcun modo contestare che il mero dato numerico possa essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel caso di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni.”.

L’operato della Commissione è inficiato dalle prospettate illegittimità in quanto:

- a) ha fatto riferimento unicamente ad un criterio quantitativo per formulare un giudizio negativo sulla rilevanza delle pubblicazioni;
- b) non ha tenuto in alcuna considerazione quanto la stessa aveva previsto in sede di fissazione dei suddetti criteri integrativi in cui, per valutare la rilevanza delle pubblicazioni, occorreva far riferimento anche alle caratteristiche di originalità e di rigore metodologico delle stesse, caratteristiche, peraltro, che nel giudizio finale sono state immotivatamente non riconosciute, elementi che nella vicenda contenziosa in esame non sono stati invece in alcun modo presi in considerazione.

[T.A.R. CALABRIA – SENTENZA N. 3 DEL 3 GENNAIO 2022](#)

Informativa antimafia – Destinatari – Soggetto persona fisica – Limiti.

È illegittima l’informazione interdittiva applicata ad una persona fisica non imprenditore, non rinvenendosi nel Codice antimafia il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV -SENTENZA N. 26 DEL 4 GENNAIO 2022](#)

Contratti della Pubblica amministrazione – Garanzia – Escussione – Concorrente proposto per l’aggiudicazione – Possibilità – Rimessione all’Adunanza plenaria.

E’ rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’escussione della garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione.



GIURISPRUDENZA

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 25 DEL 4 GENNAIO 2022](#)

Accesso civico generalizzato (oggetto).

Non può essere accolta un'istanza di accesso civico generalizzato il cui soddisfacimento richieda una attività di individuazione, ricerca, analisi ed elaborazione di dati ed informazioni non ancora compiuta da parte della P.A. (nel caso di specie un'Associazione aveva richiesto al Ministero della Salute di conoscere l'ammontare degli indennizzi liquidati per danni da vaccini ai sensi della Legge 210/1992, con l'indicazione del numero dei casi riconosciuti e dei casi di morte, suddivisi per anno, per fasce di età e per Regione).

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 35 DEL 4 GENNAIO 2022](#)

Accesso civico (soggetti passivi).

Soggiace agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 la Fondazione Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri) che, pur avendo natura formalmente privatistica ex D.Lgs. 509/1994, è "ente necessario con finalità di interesse pubblico" (art. 4 Statuto Enpam) che svolge attività sostanzialmente pubblicistica riconducibile ad un'ampia nozione di "pubblico servizio".

[T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA N. 98 DEL 5 GENNAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (titolarità attiva) - soggetti attivi (l. 241/90) (soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi).

Un'associazione rappresentativa di guide turistiche regionali ha diritto di accedere a tutti gli atti amministrativi e contrattuali con cui la Reggia di Caserta ha affidato la concessione del medesimo servizio all'interno del sito, onde verificare se esso sia svolto da personale in possesso della relativa abilitazione professionale; ciò anche considerando che tra gli scopi statutari della stessa vi è anche il rispetto degli ambiti riservati della professione regolamentata.

[TAR LAZIO, SEZ. III - SENTENZA N. 103 DEL 7 GENNAIO 2022](#)

L'elezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa non costituisce concorso e le relative controversie devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria.

In base alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, in quanto non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere fiduciario operata dal direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane pertanto sottratto all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione, tecnicamente intese e, in quanto tali, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Si tratta invece di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali,



GIURISPRUDENZA

conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico.

Difetta la caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, ossia la selezione dei candidati più capaci e meritevoli tramite il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine decrescente di merito e, su questa base, avviati all'impiego. Al contrario, il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla Commissione che non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime solo un giudizio d'idoneità.

Non si può pervenire a una diversa conclusione in punto di giurisdizione nemmeno sulla base della qualità di Professore universitario in capo al ricorrente, considerata l'inerenza dell'incarico oggetto di conferimento al rapporto di lavoro instaurato con il Policlinico universitario avente per oggetto lo svolgimento dell'attività assistenziale, riconducibile all'ambito di pertinenza della giurisdizione ordinaria. Ciò anche in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente lo svolgimento di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario. Il ricorso innanzi al giudice amministrativo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

[TAR SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA II – SENTENZA N. 29 DEL 7 GENNAIO 2022](#)

Obbligo di comunicazione dell'avvio di procedure di assunzione di personale e verifica del personale in disponibilità.

A norma dell'art. 34-bis comma 1d.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 – fra le quali sono indicate le istituzioni universitarie – prima di avviare le procedure di assunzione di personale sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Una piana lettura consente di poter interpretare in via letterale la norma come comportante l'obbligo di dare comunicazione sia ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, sia ai soggetti di cui all'art. 34, comma 2, in quanto l'uso della disgiuntiva "e" nell'ambito della locuzione "commi 2 e 3" comporta che la comunicazione debba essere inviata a entrambe le tipologie di soggetti, diversamente, avrebbe dovuto essere adoperata la congiunzione avversativa "o".

Questa lettura risulta peraltro coerente con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la ratio delle norme di cui si tratta nell'esigenza di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro e, in termini globali, di realizzare un contenimento della spesa per il personale a carico del sistema pubblico.

Non può invece ritenersi condivisibile l'interpretazione dell'università intimata, secondo la quale gli atenei avrebbero l'obbligo di comunicare alla sola Presidenza del



GIURISPRUDENZA

Consiglio dei Ministri la disponibilità nel proprio fabbisogno di personale di posti di dirigente di seconda fascia, interpretazione che si basa sul presupposto (errato) che gli elenchi di personale in disponibilità per le Università sarebbero tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, e che la ricollocazione avverrebbe mediante assegnazione da parte di quest'ultimo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze o delle strutture regionali o provinciali competenti.

[T.A.R. LOMBARDIA, MILANO - ORDINANZA N. 24 DEL 7 GENNAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e commerciali).

Il T.A.R. Milano ribadisce il suo indirizzo in tema di ostensione dell'offerta ex art. 53, comma 6, del Codice dei contratti mediante semplice presa visione (senza estrazione di copia), in quanto soluzione in grado di contemperare gli opposti interessi in gioco (interesse conoscitivo del richiedente ed interesse al segreto commerciale dell'impresa offerente).

[TAR LAZIO, SEZ. III BIS - SENTENZA N. 108 DELL'8 GENNAIO 2022](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Sinteticità del giudizio - Valutazione delle pubblicazioni - Rapporto fra collocazione editoriale delle pubblicazioni e la qualità della produzione scientifica e la sua rilevanza nel settore concorsuale.

Il giudizio di valore, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. VI, n. 871/2011; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza l'art. 3, D.M. n. 120 del 2016 non pretende una valutazione analitica - titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione - che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l'esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo. La disposizione citata, in realtà, si limita a prevedere che "La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi." Ciò significa che, mentre è necessario che vi sia da parte dei Commissari un previo esame analitico delle singole pubblicazioni presentate (e degli altri titoli esibiti), nella formulazione del giudizio, che è "basato" su tale valutazione analitica, la Commissione può legittimamente esprimersi anche in termini sintetici e sommari.

"Quanto ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che la commissione si attenga a diversi pa-



GIURISPRUDENZA

rametri, tra cui quello concernente l'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale (lettera b), da valutare - come previsto dal successivo articolo 6, comma 1 - sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A. La disposizione è chiara nel distinguere il giudizio qualitativo, in ordine alla maturità scientifica del candidato e alla qualità della sua produzione scientifica, tenuto conto dell'originalità, del carattere innovativo e del rigore metodologico, dagli indicatori meramente quantitativi dei quali pure la commissione si avvale in sede di valutazione delle pubblicazioni.

Sotto questo profilo, il decreto risulta coerente con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui originalità e innovatività scientifica delle pubblicazioni (che, vale rimarcarlo, sono l'oggetto preminente di questo tipo di giudizio) non possono essere misurate con parametri quantitativi." (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. -OMISSIS-471). Le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurati dall'Anvur (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 36). Pertanto, nessun valore può avere il fatto che il ricorrente ha superato le mediane ed è in possesso di più titoli (9 su 9) rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla valutazione. Né alcun automatismo può attribuirsi tra collocazione scientifica delle pubblicazioni su riviste di fascia A e grado di soddisfazione di tale criterio.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - ORDINANZA N. 118 DEL 9 GENNAIO 2022](#)

Limitazioni del diritto di accesso (L. 241/90) - Provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Non costituisce "atto a contenuto generale" e quindi non rientra nella esclusione dell'accesso documentale di cui all'art. 24, comma 1, lett. c), L. 241/90 lo studio sui costi accessori dei biglietti aerei effettuato da Enac con riferimento ad un determinato vettore aereo ed in base al quale è stato adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti dello stesso.

[TAR LAZIO, SEZ. III - SENTENZA N. 119 DEL 9 GENNAIO 2022](#)

Procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di II fascia - art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010 - Composizione della Commissione - Incompatibilità

La censura risulta infondata, in quanto nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi per ritenere che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi in ragione della circostanza – dedotta in ricorso – di aver partecipato ad un progetto di ricerca al quale ha preso parte anche il controinteressato.

In proposito il Collegio intende richiamarsi alle pertinenti considerazioni esposte nell'ambito dei precedenti pronunciamenti della Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 12 gennaio 2018, n. 392 e sent. 2 ottobre 2019, n. 11498, non appellate) resi in materia di concorsi universitari alla luce delle affermazioni di principio espresse dal Consiglio di Stato, che di seguito si riportano nel loro contenuto



GIURISPRUDENZA

essenziale: "... a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858); b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013 relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario); c) ... Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio" (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276); d) si è altresì osservato che "nei concorsi universitari, l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati" (Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768) ...".

[TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III – SENTENZA N. 26 DEL 10 GENNAIO 2022](#)

Procedura di valutazione comparativa - Art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Discrezionalità tecnica - Criteri di valutazione - Visibilità internazionale dei docenti.

Le scelte compiute dalle università in ordine all'inquadramento dei ricercatori di tipo B nel ruolo dei professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, costituiscono espressione delle specifiche competenze solo da esse possedute e, dunque, della discrezionalità tecnica riservata loro dalla legge; per questa ragione, tali decisioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 4 agosto 2021, n.726). Il giudice amministrativo può solo verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura di valutazione sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché verificare, anche attraverso un sindacato intrinseco, se le decisioni assunte siano affette da illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto. Questi principi valgono ovviamente, non solo per il sindacato sulla



GIURISPRUDENZA

decisione finale, ma anche per il sindacato sui criteri che i singoli atenei, come detto, sono tenuti ad individuare per addivenire a tale decisione.

[CONS. STATO, SEZ. VI – SENTENZA N. 158 DEL 10 GENNAIO 2022](#)

Autonomia del processo amministrativo rispetto a quello penale, potere disciplinare e autotutela.

La sentenza di non diversi procedere per intervenuta prescrizione è irrilevante nell'ambito del giudizio amministrativo, posto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., le uniche decisioni che fanno stato, nel giudizio civile o amministrativo sono le sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento, qualora si controverta di un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale.

Deve perciò sempre rilevarsi l'autonomia del processo amministrativo rispetto a quello penale, quando il procedimento penale a carico del ricorrente si sia chiuso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, che non comporta alcuna valutazione con effetto vincolante in ordine alla non commissione del fatto.

Sotto altro profilo, rispetto al potere sanzionatorio e al potere di autotutela azionato dall'ateneo, che ha annullato il diploma di laurea conseguito con registrazioni di esami sospetti di frode, non riverbera in termini di illegittimità il fatto che il destinatario del provvedimento dell'ateneo non rivesta più la qualità di studente, né tanto meno il fatto che, a distanza di 6 anni dal conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, il ricorrente ha acquisito l'abilitazione alla professione forense, abilitazione peraltro sospesa dal Consiglio dell'Ordine territoriale in attesa del pronunciamento definitivo del giudice amministrativo sulla legittimità o meno del provvedimento di annullamento del diploma stesso, dal momento che quest'ultimo costituisce base fondante della successiva abilitazione all'esercizio della professione forense e non viceversa.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 213 DELL' 11 GENNAIO 2022](#)

Soggetti attivi (l. 241/90).

Per il T.A.R. non può essere accolta un'istanza di accesso presentata da 260 candidati non ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia volta ad acquisire copia di tutti gli atti relativi alla procedura di individuazione dei posti disponibili da mettere a bando, nonché relativi alla procedura di ammissione (preparazione ed espletamento delle prove) e motivata genericamente con l'utilità dei documenti alla propria difesa in giudizio, stante l'insufficiente preliminare definizione dell'interesse conoscitivo; ciò in quanto << Il prescritto nesso di strumentalità, se pure declinato in un'accezione ampia ed attenuata come riconosciuto in sede giurisprudenziale – non può in ogni caso prescindere dall'allegazione di elementi sufficienti ad estrinsecare il collegamento tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta. >>



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – SENTENZA N. 32 DEL 12 GENNAIO 2022](#)

Contratti della Pubblica amministrazione – Protocolli di legalità e integrità - Fattispecie escludenti – Configurabilità.

I protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 190 del 2012, configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, essendo idonei (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d.lgs. n. 50 del 2016. Le fattispecie escludenti previste dai protocolli di legalità o di integrità anticipano la soglia di tutela dell'interesse all'imparzialità e al buon andamento delle gare pubbliche in quanto non è richiesto alla stazione appaltante valutare l'effettiva incidenza delle condotte sullo svolgimento della gara, conformemente alla disciplina del conflitto di interessi di cui all'ordinamento amministrativo (art. 6-bis, l. n. 241 del 1990) e civile (art. 1394 c.c., seppur con un focus sull'art. 1471 c.c.), salvo il potere della stazione appaltante di valutare, con le regole proprie dell'istruttoria procedimentale (che si differenziano da quelle che informano l'istruttoria processuale), la riferibilità di determinate condotte al perimetro espulsivo ivi previsto e ciò sia in relazione alla regola generale che trova emersione in ambito processuale nell'art. 34, comma 2, c.p.a., sia in quanto l'attività di valutare l'ammissibilità delle domande di partecipazione a gare pubbliche è appannaggio dell'Amministrazione in base alla disciplina di settore anche di derivazione eurounitaria, in presenza di cause di esclusione facoltativa.

[T.A.R. CAMPANIA, SALERNO - ORDINANZA N. 74 DEL 13 GENNAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e commerciali).

Non è sufficiente a giustificare il “segreto tecnico e commerciale” l'indimostrata affermazione secondo la quale l'offerta contiene “il contenuto della proposta metodologica e progettuale scaturisce da specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali proprie del raggruppamento temporaneo, rappresentando l'insieme del saper fare, delle abilità e competenza maturate ed acquisite nell'esercizio dell'attività professionale dei singoli componenti, in un mercato libero e aperto alla concorrenza... Comunica il suo parere contrario alla richiesta di accesso...ritenendo che ciò costituisca una messa a conoscenza ad altri del proprio know how...”.

[CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA N. 1182 DEL 13 GENNAIO 2022](#)

Traffico di influenze illecite - funzione perturbatrice dell'azione pubblica -non basta la prova di una forte relazione personale fra intermediario e pubblico agente per ritenere integrato il reato.

Nel premettere che il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile la commissione di un reato. La Corte ha escluso che nella specie in esame sussistesse il fumus del delitto previsto dall'art. 346 bis c.p. la Corte ha ricordato come il delitto di



GIURISPRUDENZA

traffico di influenze illecite incrimini condotte prodromiche a più gravi fatti, secondo la tecnica della anticipazione della tutela; e, in particolare, due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine alla causa ed alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze.

[CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA N. 1054 DEL 13 GENNAIO 2022](#)

Privacy -Riforma della Data retention- applicazione ai procedimenti in corso

La Corte di Cassazione, sezione V penale, chiarisce che la disciplina deve essere regolata secondo il principio generale *tempus regit actum*. La Corte, infatti, ha escluso l'applicazione della normativa relativa alla data retention introdotta dal Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 modificando l'articolo 132 del Codice della privacy (convertito in legge il 30 novembre 2021) per i dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA N. 263 DEL 14 GENNAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (project financing).

Per la V Sezione del Consiglio di Stato, nell'ambito della procedura di project financing ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, la proposta/progetto del privato è accessibile da parte degli interessati soltanto dal momento in cui la P.A. approva definitivamente il progetto da porre a base di gara, atto che non coincide necessariamente con la valutazione di "fattibilità" della proposta, visto che la P.A., nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrebbe anche richiedere al proponente modifiche del progetto (annulla TAR Genova 2021/732).

[T.A.R. CAMPANIA, SALERNO - SENTENZA N. 120 DEL 17 GENNAIO 2022](#)

Procedimento (L. 241/90) - Fase Di Iniziativa - Poteri Di Rappresentanza).

Per il T.A.R. è legittimo il diniego dell'istanza ex L. 241/90, per difetto di rappresentanza, presentata dall'amministratore di condominio volta ad accedere agli atti amministrativi con cui il Comune ha concesso ad un soggetto terzo di occupare il marciapiede pubblico per l'installazione di un *dehor* in appoggio alla facciata perimetrale del condominio, trattandosi di un'iniziativa soltanto prodromica al compimento di un "atto conservativo" ex artt. 1130 e 1131 c.c.

[CASSAZIONE, SEZ. TERZA, CIVILE – SENTENZA N. 1170 DEL 17 GENNAIO 2022](#)

Il creditore può ampliare l'oggetto del giudizio solo se estende ritualmente il pignoramento notificando l'intervento al debitore e al terzo

Nel pignoramento presso terzi, il limite del pignoramento è rappresentato dall'importo del credito precettato aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c.). Tale importo delimita anche l'oggetto del processo esecutivo, nonché dell'accertamento dell'obbligo del terzo. Nel caso in cui un altro creditore (o lo stesso creditore precedente) dispieghi un intervento fondato su nuovi titoli esecutivi, se non provvede alla rituale estensione del pignoramento, non è possibile superare il suddetto limite e, quindi, non è possibile ottenere l'assegnazione di crediti in misura maggiore.



GIURISPRUDENZA

[T.A.R. LIGURIA, SEZ. I - SENTENZA N. 54 DEL 19 GENNAIO 2022](#)

Procedure concorsuali – esigenze di riservatezza dei terzi

In materia di concorsi pubblici, le domande e documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli elaborati scritti delle prove d'esame costituiscono documenti rispetto ai quali dev'essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui il confronto dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III – SENTENZA N. 619 DEL 19 GENNAIO 2022](#)

Equiparazione tra ricercatori universitari e tecnici laureati. Inammissibilità.

Non può ravvisarsi alcun elemento per sostenere la pretesa assimilazione sul piano sostanziale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università con la figura dei ricercatori universitari, così come, alla diversità dello statuto professionale inerente alle mansioni riconosciute alle rispettive figure, si aggiunge un differente trattamento giuridico previsto. I tecnici laureati, infatti, appartengono al personale amministrativo del comparto universitario in regime di privatizzazione, mentre il rapporto di impiego dei ricercatori universitari, al pari di quello dei professori e unitamente a quello di altre categorie professionali in regime di diritto pubblico, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti (art. 3 d.lgs. n. 165/2001). L'impossibilità di una siffatta equiparazione esclude la sospetta incostituzionalità per disparità di trattamento del decreto ministeriale n. 364/2019 recante il "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale", che assegna risorse stanziare a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera" (comma 1), dettando poi i criteri di riparto e di utilizzo delle risorse assegnate (cfr., rispettivamente, articolo 1, comma 2, e articolo 2 del predetto D.M., unitamente alla tabella 1 allegata).

[TAR LOMBARDIA, SEZ. I – SENTENZA N. 142 DEL 24 GENNAIO 2022](#)

Discrezionalità tecnica della Commissione - sindacato giurisdizionale.

Va ricordato l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione di discrezionalità tecnica, che attengono quindi alla sfera del merito e dell'opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 24 dicembre 2021, n.13501;



GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2269 e T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 11 ottobre 2018, n. 9921).

La Commissione, nell'esercizio della tipica discrezionalità tecnica, ha compiuto la propria valutazione tenendo conto di quanto indicato dal bando in relazione al settore scientifico disciplinare messo a concorso, alle funzioni didattiche e scientifiche richieste nonché ai criteri di valutazione indicati, che, con particolare riferimento alle pubblicazioni, richiedevano "la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate". Nel caso di specie, l'attività della Commissione non è passibile di censura sotto i profili dedotti nel ricorso, avendo valutato, tra le diverse attività svolte ed esperienze maturate dal controinteressato, quelle – che risultano presenti e documentate – riconducibili al profilo messo a concorso.

[T.A.R. SICILIA, SEZ. II - SENTENZA N. 136 DEL 24 GENNAIO 2022](#)

Procedure di affidamento contratti pubblici

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), si applica anche alle certificazioni di qualità.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – SENTENZA N. 524 DEL 25 GENNAIO 2022](#)

Concorso – Categorie riservatarie o protette – Soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio – Assunzione - Obbligo.

A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio, risultato idoneo ad un concorso pubblico, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l'Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice condizione dell'essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della disponibilità di altri posti di analogo profilo (id est, della non unicità di quello messo a concorso), nonché della assenza di limiti all'assunzione nell'anno di riferimento. La unicità del posto messo a concorso quale condizione ostativa all'utilizzo della graduatoria di concorso per l'assunzione di categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio deve essere desunta dalla dotazione organica complessivamente intesa, e non dalle scelte nominalistiche del bando di concorso.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – SENTENZA N. 491 DEL 25 GENNAIO 2022](#)

Annullamento d'ufficio e revoca - Riesame – Rigetto – Natura. Processo amministrativo – Giudicato – Ne bis in idem – Presupposti. Contratti della Pubblica amministrazione - Casellario informatico – Annotazione – Natura.

Il rigetto di una istanza di riesame non equivale alla mancata apertura del procedimento di riesame, concernendo non già il profilo dell'iniziativa procedimentale, ma quello dell'epilogo decisorio, presupponente una nuova ponderazione degli interes-



GIURISPRUDENZA

si, condotta sulla base degli ulteriori elementi assunti a sostegno della decisione. Qualora su di una determinata domanda vi sia stata statuizione del giudice e detta statuizione sia passata in giudicato, non è possibile che la stessa domanda venga riproposta, in quanto ciò comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem; ma perché ciò si verifichi, occorre che il precedente giudizio coinvolga le stesse parti in causa e prospetti gli stessi elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, od al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. Il potere esercitato dall'Anac con l'annotazione nel casellario informatico, ai sensi del predetto art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006 ha natura sanzionatoria ed afflittiva, con carattere dunque tassativo e di stretta interpretazione (al pari, del resto, delle altre cause di esclusione); ne consegue che l'art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006 non si applica al di fuori dei casi considerati di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione.

[CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – SENTENZA N. 2 DEL 25 GENNAIO 2022](#)

Contratti della Pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione - Perdita del raggruppamento temporaneo di imprese - Modifica soggettiva del Rti – Anche in fase di gara – Possibilità.

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice.

[T.A.R. PUGLIA, LECCE - SEZIONE II - SENTENZA N. 137 DEL 26 GENNAIO 2022](#)

Procedure affidamento contratti pubblici.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la deroga al principio della suddivisione in lotti, sancito dall'art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), richiede una specifica e congrua motivazione, che dia conto sia dei vantaggi economici e/o tecnico-organizzativi della scelta del lotto unico sia delle ragioni per cui essi debbano ritenersi prevalenti sull'esigenza di consentire la partecipazione del maggior numero possibile di imprese, in particolare di quelle più piccole (fattispecie riguardante l'affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari).

[CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 27 DEL 28 GENNAIO 2022](#)

Lavoro pubblico – trattamento economico.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento a vari parametri - dell'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 [«Disposizioni



GIURISPRUDENZA

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»], e dell'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 («Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 giugno 2014, n. 89, là dove pongono un limite massimo al trattamento economico dei lavoratori del settore pubblico.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV - SENTENZA N. 1137 DEL 31 GENNAIO 2022](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione delle pubblicazioni - Apporto individuale dell'Autore nei lavori in collaborazione - criterio b) di cui all'art. 4 del D.M. n. 120/2016 - Posizionamento del nome dell'Autore all'interno dei contributi.

Nel caso di specie, rileva la disposizione contenuta nell'art. 4 del d.m. n. 120/2016 che, nell'elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulle pubblicazioni, non contempla il posizionamento del contributo dell'autore.

La Commissione, pur avendo dato un giudizio positivo sulle pubblicazioni in relazione ai criteri normativamente previsti – definisce la coerenza dell'attività di ricerca con il settore concorsuale "evidente", la continuità temporale "apprezzabile", le riviste in cui sono stati pubblicati i suoi lavori "di buona qualità" e alcune finanche di "prestigio" - finisce per giungere ad una conclusione sfavorevole dando decisivo peso ad un aspetto che non rientra tra i criteri normativamente previsti, né a in quelli che la Commissione si era data. Sostanzialmente, quindi, la Commissione ha finito per utilizzare, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, un subcriterio del tutto nuovo, in base al quale l'apporto individuale dell'autore della pubblicazione è valutato positivamente solo se la collocazione del nominativo risulta tra i primi/ultimi autori.

[CONS. STATO, SEZ. VII – SENTENZA N. 639 DEL 31 GENNAIO 2022](#)

Diploma di massofisioterapista e iscrizione alla facoltà di fisioterapia.

Secondo principi consolidati già espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 16 del 9 novembre 2018) il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di fisioterapia, né può dar vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

L'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria e il superamento della prova selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Consentire l'iscrizione a una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l'iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.

Le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni (fra cui, a titolo esemplificativo):



GIURISPRUDENZA

a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira a essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l'offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell'ambito dell'Unione europea delle qualifiche conseguite.

[T.A.R. SICILIA, CATANIA - SENTENZA N. 332 DELL' 1 FEBBRAIO 2022](#)

Qualificazione dell'istanza di accesso - accesso civico generalizzato (limitazioni).

Se il richiedente l'accesso non cita e non fa specifico riferimento alla normativa in base alla quale sono richiesti i documenti, l'istanza va esaminata sia sub specie di accesso documentale ex Legge 241/90, sia sub specie di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016. Il titolare di una concessione demaniale di terreno attiguo ad un immobile oggetto di decreto di sdemanializzazione da parte della Regione ha diritto ex D.Lgs. 97/2016 di accedere agli atti del relativo procedimento.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 1141 DELL'1 FEBBRAIO 2022](#)

Accesso civico generalizzato - documenti inesistenti.

Non può essere accolta l'istanza di accesso civico generalizzato al verbale della riunione svoltasi tra i rappresentanti del Ministero della Salute e delle Regioni riguardante il coordinamento degli interventi di contrasto al Coronavirus, di cui si è dato notizia con comunicato stampa, se lo stesso Ministero dichiara che non esiste alcun verbale ufficiale, né altra documentazione informale, che dia conto degli esiti della riunione.

[T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA N. 715 DEL 2 FEBBRAIO 2022](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - segreti ex art. 24 c. 6 lett. c) l. 241/90 - accesso civico generalizzato (limitazioni).

Non può essere negato, per motivi di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità ai sensi dell'art. 3 D.M. 415/1994, l'accesso ex L. 241/90 ai verbali elevati da agenti di polizia per violazione del divieto di assembramento ai sensi della normativa di contrasto del Covid-19, trattandosi di attività di polizia in materia di sanità pubblica.

Per le stesse ragioni non può essere negato, per motivi di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 5-bis comma 1 D.Lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato alle direttive/istruzioni impartite dal Commissariato di Polizia per l'attività di accertamento delle violazioni del divieto di assembramento ai sensi della normativa di contrasto del Covid-19.

[CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - SENTENZA N. 739 DEL 2 FEBBRAIO 2022](#)

L. 241/90 - Atti di procedure concorsuali a tutela della par condicio creditorum (Procedura di amministrazione straordinaria).

Il Consiglio di Stato conferma che il creditore di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria ha diritto di accedere ex art. 24, comma 7, L. 241/90 allo "stato passivo" della procedura in considerazione del suo interesse ad avere contez-



GIURISPRUDENZA

za della liquidità disponibile, che rileva sulla possibilità concreta di soddisfare il proprio credito; l'istanza di accesso va rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico che è l'organo che detiene giuridicamente la relativa documentazione ai sensi dell'art. 22, comma 6, L. 241/90 (conferma TAR Roma 2021/7343).

[T.A.R. VENETO, VENEZIA - SENTENZA N. 216 DEL 3 FEBBRAIO 2022](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - diritto alla riservatezza (persone decedute).

Colui che è stato nominato erede con testamento ha diritto di accedere alla documentazione sanitaria detenuta dalla casa di Cura in cui il de cuius era ospite, avendo un titolo potenzialmente idoneo a dimostrare la possibilità di prendere parte alla successione, anche se contestato ed a prescindere dal giudizio sulla fondatezza dell'eventuale azione giudiziaria.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ORDINANZA N. 583 DEL 4 FEBBRAIO 2022](#)

L'obbligo vaccinale per il personale sanitario trova la sua ratio nella e prevalenza accordata alla tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata.

il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro. Ha chiarito l'ordinanza che non sembrano allo stato violare le norme Costituzionali e sovranazionali. Ed invero, come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute ai sensi dell' art. 32 della Costituzione "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)", (Corte Cost. sent.n. 5 del 2018).

[T.A.R. VENETO, VENEZIA - ORDINANZA N. 232 DEL 4 FEBBRAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e commerciali).

Se il concorrente dimostra, ai sensi dell'art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016, la necessità di accedere all'offerta tecnica dell'aggiudicatario contenente "segreti tecnici e commerciali" e chiede copia del documento, l'accesso non può essere limitato alla presa visione dello stesso.



GIURISPRUDENZA

[CONS. STATO, SEZ. VII - SENTENZA N. 986 DEL 10 FEBBRAIO 2022](#)

Rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali. Condizioni di ammissibilità.

L'art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni nella l. 3 maggio 1997, n. 135, laddove dispone che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali siano rimborsate dalle amministrazioni nel caso in cui i giudizi si concludano con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità del pubblico funzionario, richiede espressamente la sussistenza di un'ulteriore condizione, ossia che sussista una connessione tra i fatti e gli atti da cui origina il giudizio di responsabilità e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali da parte del soggetto interessato.

La predetta disposizione costituisce norma di stretta applicazione, riguardando le sole ipotesi in cui il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere soltanto "in occasione" dell'attività lavorativa.

[T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA - SENTENZA N. 136 DELL' 8 FEBBRAIO 2022](#)

Soggetti attivi (l. 241/90) - legittimazione del denunciato.

Sul solco di Cons. Stato n. 1717/2021, il T.A.R. nega il diritto del segnalato di accedere ai "dati personali" (nominativo) del segnalante (nella specie trattavasi di un artista di strada oggetto di continue segnalazioni da parte di ignoti a causa del rumore prodotto dal sassofono durante le sue esibizioni, alle quali erano seguiti ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale) [[per l'ampia analisi della questione e dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, vedi Scheda su Legittimazione del denunciante e del denunciato nei procedimenti ispettivi, sanzionatori e disciplina.

[T.A.R. VENETO, VENEZIA - SENTENZA N. 240 DELL'8 FEBBRAIO 2022](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali.

Per il T.A.R. l'art. 53 D.Lgs. 50/2016 trova applicazione anche per l'accesso agli atti di quelle procedure competitive ad evidenza pubblica per le quali si pongono le medesime esigenze di bilanciamento di interessi che si pongono per le procedure di appalto (nel caso di specie trattavasi di una procedura competitiva di evidenza pubblica con cui un Comune aveva deciso di contingentare il numero di operatori ammessi a svolgere il servizio di noleggio dei monopattini sul territorio cittadino, trattandosi di una procedura che prevedeva la pubblicazione di un bando, la presentazione di una proposta, la nomina di una commissione giudicatrice e l'attribuzione di punteggi sulla base di criteri predeterminati).



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - SENTENZA N. 990 DEL 10 FEBBRAIO 2022](#)

Qualificazione dell'istanza di accesso (istanze a contenuto plurimo).

E' ammissibile l'istanza a contenuto plurimo di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 ed è da accogliere se, a prescindere dalla controversa sussistenza di un obbligo di pubblicazione dei documenti richiesti, non sussistono motivi di esclusione dell'accesso civico generalizzato ex art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 (nel caso di specie trattavasi di un'istanza di accesso presentato da un avvocato agli atti riguardanti i compensi e rimborsi spese percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del CNF).

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA N. 1121 DEL 15 FEBBRAIO 2022](#)

Soggetti Attivi (L. 241/90) - Legittimazione del denunciante.

Il Consiglio di Stato conferma che l'avvocato che ha presentato un esposto al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) ha diritto di accedere agli atti del relativo procedimento disciplinare (relazione istruttoria, memorie difensive, provvedimento finale, ecc.) se l'interesse ostensivo è volto alla acquisizione degli elementi informativi necessari per valutare la proposizione di eventuali azioni giudiziarie e ciò anche detto procedimento si è concluso con un'archiviazione (conferma TAR Genova 2021/529).

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 508 DEL 18 FEBBRAIO 2022](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - segreti in ambito lavorativo (dvr).

Aderendo all'indirizzo maggioritario, il T.A.R. riconosce ad un'infermiera di sala operatoria e strumentista il diritto ex L. 241/90 di accedere al DVR (Documento di Valutazione Rischi) previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008 al fine di tutelare i propri diritti in un giudizio davanti al Giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico.

[TAR LAZIO, SEZIONE I-BIS – SENTENZA N. 2012 DEL 21 FEBBRAIO 2022](#)

Procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario accertare se il requisito del fatturato pregresso sia richiesto dalla lex specialis a dimostrazione della solidità economico-finanziaria oppure della capacità tecnico-professionale dell'operatore economico; nel caso di avvalimento c.d. tecnico-operativo, l'impresa ausiliaria può mettere a disposizione di quella ausiliata l'intera organizzazione aziendale o un ramo di essa, ove ciò garantisca il rispetto degli obblighi assunti con il relativo contratto.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI – SENTENZA N. 1308 DEL 24 FEBBRAIO 2022](#)

Procedure per l'affidamento di contratti pubblici.



GIURISPRUDENZA

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), attraverso la procedura del soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare ogni mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con la sola esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e delle carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA N. 1342 DEL 25 FEBBRAIO 2022](#)

Soggetti attivi (l. 241/90 - procedimento (l. 241/90) - fase di iniziativa - istanza massiva).

La legittimazione all'accesso documentale ex L. 241/90 sussiste a prescindere da ogni valutazione in merito alla avvenuta prescrizione dei diritti per la cui tutela l'accesso è esercitato [vedi Scheda Soggetti attivi (L. 241/90)]. Va accolta l'istanza di accesso documentale ex L. 241/90 ad una serie di n. 48 atti, anche risalenti nel tempo, necessari per valutare l'esperibilità di un'azione giudiziaria, se essa contiene la puntuale elencazione dei documenti richiesti che facilita il loro rinvenimento.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA N. 2285 DEL 28 FEBBRAIO 2022](#)

Accesso civico generalizzato (limitazioni assolute).

Non può essere accolta l'istanza di accesso civico generalizzato alle note scambiate tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Avvocatura dello Stato in merito alla decisione dello Stato di non riassumere un'azione giudiziale, trattandosi di documenti per i quali vige una "esclusione assoluta" dell'accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 2 D.P.C.M. 200/1996, che tutela il "segreto professionale" dell'Avvocatura di Stato. Secondo il T.A.R., altra causa di "esclusione assoluta" vigerebbe per gli atti istruttori ed i provvedimenti assunti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stata decisa la mancata riassunzione dell'azione giudiziaria, stante il combinato disposto di cui agli artt. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 3 D.M. 561/1995 (che prevede l'esclusione dell'accesso per "atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull'andamento dei mercati finanziari e valutari nonché sulla politica fiscale e di spesa pubblica") (nel caso di specie trattavasi degli atti con cui il Ministero aveva deciso di non riassumere l'azione risarcitoria davanti al Giudice Ordinario nei confronti di una Banca per i danni erariali subiti in relazione all'attività di negoziazione, rinegoziazione e chiusura di strumenti derivati).

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-TER – SENTENZA N. 1786 DEL 14 FEBBRAIO 2022](#)

Chiamata dei professori - esclusione dalla prova didattica.

Nel caso di specie, per la ricorrente, la previsione regolamentare di Ateneo relativa



GIURISPRUDENZA

all'espletamento di una prova didattica all'interno delle procedure di chiamata per coloro che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e svolgano già attività didattica si porrebbe in contrasto con i criteri indicati dall'art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nonché dagli art. 4, 35, 51 e 97 Cost., come sarebbe dimostrato dal fatto che altre Università italiane prevedono l'esenzione da tale prova non solo per i professori di prima e seconda fascia, ma anche per ricercatori che, come la ricorrente, svolgano attività di docenza; le disposizioni impugnate sarebbero, pertanto, ingiustificabili e determinerebbero di disparità di trattamento, soprattutto in considerazione della pluriennale attività dalla stessa svolta.

Per il Collegio, non può ritenersi manifestamente irrazionale l'esonero dalla prova esclusivamente dei candidati che siano già professori di prima e seconda fascia, avendo questi ultimi già superato una selezione concorsuale all'esito della quale hanno ottenuto la chiamata, e non anche per le altre categorie di docenti, atteso che, come è stato condivisibilmente già affermato, "la normativa di riferimento (....) non esclude tale possibilità; in secondo luogo la previsione per i ricercatori è razionale, in quanto (....) la loro attività è comunque prevista a tempo determinato, a differenza di chi è già professore di prima o seconda fascia" (TAR Lazio, sez. III, 13 dicembre 2021 n. 12844).

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV – SENTENZA N. 1752 DEL 14 FEBBRAIO 2022.](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione delle pubblicazioni - Obbligo di motivazione - Continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale - art. 4, lett. 4) del D.M. n. 120/2016.

Il giudizio formulato dalla Commissione appare macroscopicamente errato per non aver attentamente scrutinato le pubblicazioni prodotte dal candidato. Al riguardo la difesa del ricorrente ha correttamente esposto che la Commissione ha ritenuto erroneamente ben quattro pubblicazioni riguardanti la tematica della "valutazione e limitazione dell'inquinamento nelle aree adiacenti agli aeroporti" anziché soltanto una, quando dai titoli presentati dal candidato emergeva palesemente come la suddetta tematica era inferente esclusivamente ad una sola pubblicazione. Ne deriva, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, che tale erronea ripartizione del contenuto delle pubblicazioni presentate, rinvenibile sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali, risulta sintomatica di un esame poco attento dei lavori e di un conseguente difetto motivazionale.



DOTTRINA

[G. Severini, Il consiglio di stato: specchio dello stato di diritto, Articolo-Saggio, 25 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[S. Monegato, L'art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 come strumento di tutela dell'ordine pubblico economico, Articolo-Saggio, 24 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[C. Zeuli, Il diritto dell'emergenza dei diritti, Articolo-Saggio, 11 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[F. Leonzio, Città metropolitane: attualità e prospettive evolutive sul piano amministrativo e finanziario, Articolo-Saggio, 26 gennaio 2022, in Federalismi.it](#)

[F.P. Griffi, Il magistrato amministrativo e la dimensione etica, Articolo-Saggio, gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[G. Tulumello, Brevi riflessioni sulla formazione culturale del giurista e sulle sue conseguenze, Articolo-Saggio, 21 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[P. Amovilli, Brevi note in tema di riforma delle interdittive antimafia contenuta nel d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233 per l'attuazione del PNRR, Articolo-Saggio, 31 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, Articolo-Saggio, 12 gennaio 2022, in Federalismi.it](#)

[A. Migliozi, PNRR, riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del giudice amministrativo: le ragioni dell'esserci, Articolo-Saggio, 25 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[F. Saitta, Il vizio dell'eccesso di potere: una prospettiva storica, Articolo-Saggio, 31 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[F. Valentini, Prospective overruling, tra tutela del privato e certezza del diritto, Articolo-Saggio, 24 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[C. Anastasi, Servizi di interesse generale - i servizi di interesse generale nel diritto dell'unione europea, Articolo-Saggio, 24 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[E. G. Assanti, Sugli atti di nomina e revoca degli amministratori di società a partecipazione pubblica: natura e giurisdizione, Articolo-Saggio, 12 gennaio 2022, in Federalismi.it](#)

[P.L. Portaluri, L'«incanto che non so dire»: unicità e unicismi procedurali nel governo del territorio, Articolo-Saggio, 10 gennaio 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

Università degli Studi di Palermo

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo